




comune di Trieste
Piazza Unità d'Italia
34121 Trieste
p.IVA 002210240321

DEHORS

NORME



Regolamento per l'occupazione di
suolo pubblico o aperto al pubblico
con Dehors ed esposizioni commerciali

Il Sindaco

Roberto Dipiazza

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

Michele Babuder

Il Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente,
Lavori Pubblici e Patrimonio

Ing. Giulio Bernetti

Il Direttore del Servizio Pianificazione Territoriale

arch. Eddi Dalla Betta

Gruppo di lavoro

Progettisti:
arch. Eddi Dalla Betta
arch. Beatrice Micovilovich
arch. Martina Godina

Collaboratori:
dott. Francesca Dambrosi
dott. Kristina Tomic
geom. Edoardo Collini
m.o. Mauro Pennone
arch. Maurizio Suc
p.i. Michele Grison

Indice generale

| | |
|---|-----------|
| Art. 1 Finalità e contenuti..... | 1 |
| Art. 2 Definizioni..... | 1 |
| Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione..... | 2 |
| Art. 4 Localizzazioni..... | 3 |
| 4.1 Gli ambiti..... | 3 |
| 4.2 I piani di dettaglio..... | 3 |
| Art. 5 Composizione dei Dehors e delle esposizioni commerciali..... | 4 |
| 5.1 Arredi di base..... | 5 |
| 5.2 Elementi di copertura e riparo..... | 5 |
| 5.2.1 Ombrelloni..... | 6 |
| 5.2.2 Tende..... | 8 |
| 5.3 Elementi di delimitazione..... | 10 |
| 5.3.1 Elementi verticali..... | 10 |
| 5.3.2 Elementi orizzontali: pedane..... | 12 |
| 5.4 Accessori..... | 14 |
| 5.5 Elementi espositivi..... | 15 |
| Art. 6 Criteri compositivi e indirizzi progettuali..... | 15 |
| 6.1 Criteri di inserimento nel contesto urbano..... | 15 |
| 6.2 Qualità architettonica delle strutture..... | 16 |
| 6.3 Accessibilità..... | 16 |
| Art. 7 Prescrizioni generali..... | 17 |
| 7.1 Superfici di occupazione..... | 18 |
| 7.2 Configurazione delle occupazioni e nulla osta..... | 18 |
| 7.3 Zone contese..... | 23 |
| 7.4 Rapporti con il transito pedonale e veicolare..... | 24 |
| 7.5 Rapporti con il verde pubblico..... | 26 |
| 7.6 Rapporti con le reti tecniche..... | 26 |
| Art. 8 Procedimenti autorizzativi per l'installazione dei dehors..... | 26 |
| 8.1 Disposizioni generali..... | 26 |
| 8.2 Inserimento nel contesto e rispetto delle normative..... | 27 |
| 8.3 Documentazione ed elaborati..... | 27 |
| 8.3.1 Documentazione da conservare a cura del titolare presso la sede dell'esercizio..... | 28 |
| 8.4 Dehors su aree private e di proprietà diversa dal Comune..... | 28 |
| 8.5 Deroghe..... | 28 |
| Art. 9 Manutenzione e sicurezza..... | 29 |
| Art. 10 Risarcimento danni..... | 30 |
| Art. 11 Vigilanza sulle occupazioni..... | 30 |
| Art. 12 Revoca concessione dehors ed esposizioni commerciali..... | 30 |
| Art. 13 Sanzioni e misure di ripristino..... | 31 |
| Art. 14 Norme transitorie e finali..... | 31 |
| Tabella 1 - Tonalità di colore..... | 33 |
| Tabella 2 - Tipologie e tonalità ammesse per gli elementi dei dehors negli ambiti A e B, senza piani di dettaglio..... | 34 |
| Tabella 3 - Tipologie e tonalità ammesse nei piani di dettaglio (Pdn)..... | 36 |

Art. 1 Finalità e contenuti

Il presente regolamento è emanato in conformità al Decreto del Ministero della Cultura, del 10 novembre 2022, che individua l'elenco dei beni e siti di eccezionale valore storico o artistico e delle aree per le quali la posa in opera di elementi o strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini sedute e ombrelloni dei pubblici esercizi di cui è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

Resta vigente l'Accordo tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per il Friuli Venezia Giulia del Ministero dei beni e delle Attività culturali e del turismo, sottoscritto il 09 dicembre 2014, con oggetto "Occupazione di suolo pubblico mediante dehors e altre installazioni a carattere provvisorio. Semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale ai sensi dell'art. 12, comma 1, con riferimento all'art. 10, comma 4, lettera g) del D.Lgs 42/04".

Il presente regolamento disciplina l'occupazione con dehors ed esposizioni commerciali del suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito, per promuovere la fruizione anche turistica dell'ambiente cittadino, nel rispetto del contesto dei luoghi e delle loro caratteristiche urbane e architettoniche e compatibilmente con le funzioni che vi si svolgono.

Il regolamento, al fine di garantire una qualità urbana e un inserimento armonico, fornisce le indicazioni per la progettazione e l'allestimento degli spazi all'aperto, connessi a pubblici esercizi, e le indicazioni generali su caratteristiche, tipologie, materiali, in relazione ai differenti e complessi contesti del territorio comunale.

Il regolamento, riconoscendo la priorità della fruizione collettiva degli spazi pubblici, si conforma a criteri di salvaguardia delle diverse funzioni compresenti nelle vie, con particolare riguardo alla sicurezza, all'accessibilità, alla tutela dei contesti di pregio, delle visuali prospettiche e della percezione visiva complessiva, intesa come coerenza di linguaggio dei dehors con lo spazio pubblico.

Il regolamento riconosce e tutela la funzione economica e sociale dei locali storici della piccola e media distribuzione, garantendo l'interesse alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riguardo alle tradizioni della realtà commerciale cittadina. Il regolamento è altresì volto ad incentivare e sostenere il reinsediamento commerciale nelle aree periferiche della città, dove tali attività possono contribuire positivamente alla rivitalizzazione e alla sicurezza degli spazi pubblici.

Il regolamento si articola in:

Elaborati a carattere prescrittivo:

- le presenti norme e relative Tabelle;
- l'allegato 1, contenente l'individuazione degli ambiti A e B e le planimetrie dei piani di dettaglio;

Elaborati a carattere indicativo:

- l'allegato 2, contenente elementi tipologici di riferimento, aventi valore di indirizzo;

Il rilascio delle Concessioni di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è disciplinato ai sensi dell'art. 8 Procedimenti autorizzativi per l'installazione dei Dehors.

Art. 2 Definizioni

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili leggeri, smontabili facilmente e rimovibili, appoggiati al suolo in via temporanea, per delimitare, arredare in maniera organica,

funzionale e armonica uno spazio pubblico o privato ad uso pubblico, prevalentemente destinato al ristoro all'aperto, con eventuali elementi di copertura.

2. Per esposizione commerciale si intende l'insieme degli elementi mobili leggeri, smontabili e facilmente rimovibili, appoggiati al suolo in via temporanea, per l'esposizione su spazio pubblico della merce degli esercizi di vendita al dettaglio;

3. Per arredi di base si intendono le sedute ed i tavoli, disciplinati dall'art. 5.1;

4. Per elementi di copertura e riparo si intendono ombrelloni e tende:

- *Per ombrellone* si intende una struttura portante con copertura in tela o altro materiale, non plastico, di qualità estetica equivalente, di forma esclusivamente quadrata o rettangolare, fornita di un solo punto di appoggio al suolo, che può essere centrale o laterale. Le tipologie ammesse sono disciplinate all'art. 5.2.1;

- *Per tenda* si intende un elemento di copertura composto da uno o più teli in tessuto, retraibile, la cui struttura di sostegno può essere anche fissata a pareti di edifici esistenti. Le tipologie ammesse sono disciplinate all'art. 5.2.2;

5. Per elementi di delimitazione si intendono quei manufatti atti a circoscrivere esternamente il dehors e comprendono quelli verticali e quelli orizzontali:

- *Per elementi di delimitazione verticale* si intendono pannelli paravento o simili, fioriere e vasi, ringhiere, paletti con cordoni, elemento di ripristino delle guide naturali e sono definiti e disciplinati dall'art. 5.3.1;

- *Per elementi di delimitazione orizzontale* si intendono le pedane, le cui tipologie ammesse sono definite e disciplinate dall'art. 5.3.2;

6. Per accessori si intendono quegli elementi complementari ai dehors installabili soprattutto a fini di utilità, comfort o estetica, quali corpi scaldanti o raffreddanti, corpi illuminanti o simili, e mobili di servizio, disciplinati dall'art. 5.4;

7. Per elementi espositivi si intendono quei manufatti non legati ad attività di somministrazione, quali espositori, vetrinette, e simili, disciplinati dall'art. 5.5;

8. Per altri elementi si intendono refrigeratori e distributori automatici;

9. Per gazebo si intende una struttura leggera costituita da un manufatto a struttura verticale astiforme appoggiata al suolo nei punti di vertici, con copertura fissa, completamente aperta su tutti i lati.

10. Per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi – sia alimentari che non alimentari – e/o per la somministrazione di alimenti e bevande.

11. Per guide naturali s'intende tutto ciò che favorisce l'orientamento, fornendo indizi sulla propria posizione senza essere specificamente dedicato alle persone in situazione di disabilità visiva.

12. Per elementi di arredo urbano si intendono quegli elementi, installati da privati e non riconducibili ai dehors ed alle esposizioni commerciali, che costituiscano un abbellimento o valorizzazione del suolo pubblico, di cui all'articolo 9 comma 1) lettera i) del "Regolamento comunale per l'Istituzione e la Disciplina del canone unico e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati".

Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione

Possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico con dehors e/o esposizioni commerciali le seguenti attività, in possesso di valido titolo abilitativo:

- a) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché altre attività economiche in possesso di titolo abilitativo alla somministrazione al pubblico, anche se non prevalente;
- b) attività artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto;
- c) esercizi di commercio al dettaglio;

Nelle zone A0, A2, A3 e B0b, così come identificate dal Piano Regolatore Generale Comunale, sono ammesse esposizioni commerciali limitatamente ad esercizi di vendita di frutta e verdura, di piante e fiori, di stampa quotidiana e periodica e di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi.

E' in ogni caso vietata:

- l'installazione di attrezzature per la cottura dei cibi;
- l'esposizione di merci e cartellonistica a scopo pubblicitario, con esclusione di tabelle porta-menù o lavagne a cavalletto che, se presenti, devono poste essere all'interno della area data in concessione;
- l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco e l'intrattenimento, anche elettronico.

Art. 4 Localizzazioni

Il presente articolo integra i criteri e le prescrizioni generali di cui agli artt. 6 e 7 con ulteriori specificazioni correlate all'ubicazione del dehors sul territorio comunale.

4.1 Gli ambiti

Nella regolamentazione per l'installazione dei dehors e delle esposizioni commerciali, il territorio comunale è suddiviso in due principali ambiti di riferimento, contraddistinti dalle lettere A e B e riportati nell'allegata planimetria.

Negli ambiti A e B i dehors si differenziano parzialmente per le tipologie e cromie ammesse, come indicato nella Tabella 2.

L'ambito A include il centro storico primario, alcune zone limitrofe del centro urbano di pregio e relativi spazi pubblici o aperti al pubblico adiacenti, le rive cittadine.

L'ambito B è costituito dal resto del territorio comunale.

In entrambi gli ambiti A e B si applicano le prescrizioni generali di cui agli articoli successivi, fatte salve le disposizioni specifiche riportate nei piani di dettaglio.

4.2 I piani di dettaglio

In corrispondenza di scene urbane di particolare pregio o di localizzazioni particolari, l'installazione di dehors ed esposizioni commerciali deve conformarsi ai piani di dettaglio allegati al presente Regolamento e contraddistinti da una numerazione progressiva (PDn).

Tali piani sono predisposti nell'ottica di coniugare l'occupazione privata del suolo pubblico con la fruizione urbana collettiva; in particolare sono volti a salvaguardare le visuali delle scene prospettiche urbane e del patrimonio architettonico, la convivenza equilibrata tra le varie funzioni della città e la tutela della pedonalità.

In funzione dell'ampiezza della sezione stradale, della percorribilità esclusivamente pedonale o anche veicolare della via, del rapporto con le altre funzioni e l'arredo urbano e del rispetto degli standard di sicurezza, i piani di dettaglio individuano le porzioni massime di suolo pubblico complessivamente destinate alle occupazioni con dehors. Nelle zone

assoggettate a piano di dettaglio non possono essere collocati de hors al di fuori degli spazi appositamente individuati.

Rispetto a tali porzioni complessive di suolo pubblico, il singolo esercizio può richiedere l'occupazione di un'area in conformità alle distanze ed alle altre generali prescrizioni previste nei piani di dettaglio e nel Regolamento.

Sia in ambito A sia in ambito B sono individuati i seguenti piani di dettaglio finalizzati a disciplinare la localizzazione dei de hors, le cui caratteristiche tipologiche ammissibili sono individuate nella Tabella n. 3.

Ambito A:

- PD1 – sistema delle Rive Cittadine
- PD2 – sistema Revoltella – Cavana - Barbacan
- PD3 – sistema delle Piazze Storiche
- PD4 – sistema di via S.Nicolò
- PD5 – sistema del Canale Ponterosso - S. Antonio Nuovo
- PD6 – sistema delle vie S. Lazzaro – S.ta Caterina – delle Torri
- PD7 – sistema del Viale XX Settembre
- PD8 – sistema di Barriera

Ambito B:

- PD9 – viale R. Gessi
- PD10 – sistema del Viale XX settembre alto

La Giunta comunale può modificare i piani di dettaglio vigenti ai sensi dell'art. 8.6.

Art. 5 Composizione dei Dehors e delle esposizioni commerciali

- Il de hors riferibile ad attività di somministrazione nonché ad attività artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, può essere composto dai seguenti elementi:

1. arredi di base;
2. elementi di copertura e riparo;
3. elementi di delimitazione;
4. accessori;
5. altri elementi, consentiti unicamente al di fuori delle zone A0, A2, A3, B0b del Piano Regolatore Generale Comunale e dei Piani di Dettaglio.

Gli arredi di base sono sempre presenti mentre gli altri elementi sono facoltativi e diversamente combinabili tra loro.

- L'esposizione di merci riferibile ad esercizi di commercio al dettaglio può essere composta dai seguenti elementi:

1. elementi espositivi;
2. elementi di copertura e riparo, esclusivamente per esercizi di vendita di frutta e verdura, e di piante e fiori.

Gli elementi espositivi sono sempre presenti mentre gli altri elementi sono facoltativi.

Le tipologie e i colori ammessi per tutti gli arredi, gli elementi e gli accessori sono indicati nelle Tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente Regolamento.

In ogni caso, nelle zone A0, A2, A3, B0b del Piano Regolatore Generale Comunale e nei Piani di Dettaglio non è mai consentito impiegare elementi di fattura grezza o rustica quali panche, vasi, fioriere e contenitori in legno non trattato, plastica leggera tipo "da giardino", terracotta, cemento o graniglia, pannelli in legno a graticcio, cannici e simili. Inoltre non è ammesso l'utilizzo di botti, bancali ed arredi in materiali eterogenei decontestualizzati.

Nel caso dei chioschi, gli elementi che compongono il dehors e/o l'esposizione commerciale dovranno essere previsti e progettati in armonia con il chiosco autorizzato, sia in termini di colori che di forme. Al fine di valutarne l'inserimento armonico, sulla proposta si deve sempre esprimere la Commissione per il Paesaggio e la Qualità Urbana.

Deve ritenersi esclusa l'apposizione di ogni genere di informazione pubblicitaria, a sé stante o impressa sugli elementi del dehors e/o dell'esposizione commerciale, ad eccezione del nome e/o logo dell'esercizio. In ogni caso scritte, immagini e loghi ammessi devono integrarsi nelle forme, colori e dimensioni con gli arredi di base.

Non possono essere aggiunti ulteriori elementi al di fuori di quelli indicati nel presente regolamento, salvo eventuali deroghe richiedibili unicamente per le casistiche identificate nel presente Regolamento e nelle modalità indicate all'articolo 8.5.

In nessun caso il dehors o l'esposizione commerciale potranno nel tempo, a seguito di successive aggiunte, trasformarsi in una struttura chiusa, del tutto o in parte; non sono ammesse chiusure laterali amovibili tipo tende o similari, né strutture tipo gazebo.

Gli elementi che compongono il dehors e/o l'esposizione commerciale devono essere installati e posizionati con modalità che garantiscano la massima accessibilità dello spazio pubblico urbano da parte delle persone con disabilità motorie e sensoriali ed in ogni caso rifacendosi al concetto di progettazione universale (si veda a questo proposito l'articolo 6.3).

Il posizionamento di opere o altri manufatti di arredo urbano, di cui all'articolo 9 comma 1) lettera i) del "*Regolamento comunale per l'Istituzione e la Disciplina del canone unico e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati*" dovrà conformarsi alle indicazioni del presente Regolamento, ed in ogni caso non dovrà mai costituire ostacolo all'accessibilità di persone diversamente abili. L'osservanza a tale disposizione dovrà essere dimostrata con relazione e grafici asseverati dal professionista abilitato, in conformità alle norme vigenti in materia.

5.1 Arredi di base

Gli arredi di base sono costituiti dalle sedute, quali sedie, poltroncine, sgabelli, divanetti, e dai tavoli, sia bassi che alti. I singoli arredi di base devono essere autonomi tra loro e non possono comporre dei monoblocchi di difficile movimentazione, salvo quelli eventualmente ricompresi nella fattispecie delle pedane in deroga, disciplinate ai sensi degli articoli 5.3.2 e 8.5 e quelli per i quali è possibile, per motivi di qualità ed innovazione progettuale, richiedere la valutazione del progetto in deroga al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 8.5.

Tali elementi devono essere omogenei per tipologia e colore e devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, coordinati tra loro e con lo specifico contesto in cui si inseriscono; caratterizzati da disegno di buon livello estetico e da materiali di alto livello qualitativo devono porre attenzione ai parametri ergonomici e vanno correttamente rappresentati nel progetto.

In alternativa è consentito, quale arredo di base, il posizionamento di mensole sulla facciata o nei fori architettonici, solo dove ciò non costituisca ingombro alla circolazione e ai percorsi pedonali e previo assenso della proprietà dell'immobile, fermo restando il rispetto

delle norme del Codice della Strada in relazione alla circolazione pedonale e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in relazione alla tutela dei beni vincolati.

5.2 Elementi di copertura e riparo

Gli elementi di copertura e riparo sono costituiti da ombrelloni e tende retraibili. Essi costituiscono gli elementi di maggiore impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista estetico. La scelta progettuale di utilizzare ombrelloni oppure tende retraibili dipende dalla dimensione dell'occupazione del dehors e dalla distanza dalla facciata dello stesso; in caso di occupazioni non in aderenza è sempre preferibile l'uso di ombrelloni.

Il tessuto delle coperture dovrà essere antimuffa, impermeabilizzato, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici. È vietato l'utilizzo di teli in materiale plastico.

La responsabilità relativa alla loro installazione, manutenzione, ricovero e custodia è in capo al solo titolare della concessione che, in caso di elementi aderenti o ancorati alla facciata, deve ottenere il nulla osta da parte sia dell'eventuale proprietario del locale commerciale che del condominio su cui insiste l'installazione o, in assenza, dai proprietari delle unità immobiliari che compongono la facciata,

A scadenza del periodo di occupazione, salvo rinnovi, tutti gli elementi di copertura e riparo devono essere rimossi dal concessionario e, in subordine, dall'eventuale proprietario dell'unità immobiliare, in qualità di coobbligato solidale.

5.2.1 Ombrelloni

La struttura deve presentare caratteristiche di solidità e stabilità. Deve essere fissata ad apposito basamento e dotata di sistemi di stabilizzazione a peso, "zavorre", con esclusione di quelli che comportano la manomissione del suolo pubblico. Le basi di appoggio possono essere adibite a scopi diversi rispetto al loro scopo originario, quali sedute e contenitori, ma in ogni caso non possono avere un'altezza superiore a 1,10 m. Il basamento e l'eventuale zavorra devono essere mascherati o comunque trattati con un materiale di colore analogo alla struttura degli ombrelloni. In caso di presenza di sistemi di chiusura automatizzata, gli stessi devono essere auto-alimentati.

Le tende autoportanti, come rappresentate in figura 3, sono assimilabili ad ombrelloni e devono rispettarne le stesse caratteristiche.

L'altezza massima non può essere superiore a 3,20 m, misurati sul segmento verticale che congiunge il piano di calpestio esistente prima dell'inserimento del dehors con il punto più alto dell'estradosso della struttura. Tale altezza deve essere rapportata con l'intorno e deve rispettare eventuali decori, cornici, poggiali e fori architettonici dei piani superiori degli edifici limitrofi. In ogni caso, tende autoportanti ed ombrelloni non possono mai superare l'altezza dei marcapiani e di altri elementi decorativi o sporgenti caratterizzanti le facciate, quali ad esempio poggiali, mensole e altri elementi ornamentali. Tale condizione deve essere rispettata su tutti i prospetti interessati, garantendo la continuità e omogeneità delle possibili installazioni da ogni cono prospettico.

Le tende autoportanti devono essere posizionate parallelamente alla facciata dell'edificio, essere allineate con i principali coni visivi ed il loro inserimento va sempre valutato dalla Commissione per il Paesaggio e per la Qualità Urbana. Il progetto del dehors con tende autoportanti deve comprendere sia una planimetria che un prospetto apposito, contemplanti anche le installazioni limitrofe, ove siano indicati gli ingombri delle tende stesse (sia chiuse che aperte), e ciò anche al fine di garantire l'allineamento tra le tende dei diversi esercizi che insistono lungo lo spazio pubblico.

In caso di ombrelloni la dimensione massima ammissibile dei teli è di 4,00 x 4,00 m. In caso di tende autoportanti la larghezza massima ammissibile dei teli è di 4,00 m mentre la

lunghezza è da definirsi per la singola installazione, al fine di assicurare il migliore inserimento in rapporto alla facciate e allo spazio pubblico sul quale insistono, come meglio specificato nel precedente capoverso.

Per vie di larghezza inferiore a 6,00 m l'altezza massima degli ombrelloni è di 2,80 m e la larghezza massima dei teli è di 3,00 x 3,00 m. Non è mai consentito installare tende autoportanti nelle vie con larghezza inferiore ai 6 m.

Il telo di copertura può essere dotato di camino e canalina di raccordo e, negli ombrelloni, è preferibile che non sia dotato di mantovana; in ogni caso tutte queste parti, come pure le punte delle stecche degli ombrelloni, devono essere avere un'altezza minima di 2,20 m dal suolo.

Gli ombrelloni e le tende autoportanti possono essere disposti singolarmente o in serie e devono essere mantenuti chiusi negli orari di chiusura dell'esercizio e in caso di forte vento.

Se nell'occupazione sono presenti più ombrelloni o tende autoportanti, gli stessi devono essere uguali tra loro, ed è in ogni caso preferibile posizionare il minor numero di basi di appoggio a terra.

Previa valutazione puntuale da parte dei competenti uffici comunali in ordine alla transitabilità veicolare, l'elemento di copertura degli ombrelloni (con esclusione delle basi di appoggio o di parte delle stesse e degli elementi strutturali verticali di supporto) può, in situazioni di irregolare conformazione della sede stradale e/o in corrispondenza dei tratti curvilinei di raccordo delle corsie per il transito dei mezzi di emergenza, invadere parzialmente la corsia di emergenza stessa.




Fig. 1 Esempi di copertura con ombrellone a telo singolo, con base di appoggio centrale e con base di appoggio laterale




Fig. 2 Esempio di copertura con ombrellone di tipologia a bracci multipli



Fig. 3 Esempio di copertura con tenda autoportante, assimilabile ad ombrellone - tipologia retrattile a rullo con appoggio centrale. Prospetti frontale e laterale

5.2.2 Tende

Il dehors e/o l'esposizione commerciale può utilizzare, quale elemento di copertura, una o più tende retrattili collocate sulla facciata degli edifici o in aderenza alla stessa; in tal caso le tende sono subordinate e vincolate alla concessione di occupazione suolo pubblico e sono soggette alle presenti norme, che risultano prevalenti rispetto al Regolamento edilizio.

Le tipologie di tende ammesse sono le seguenti:

- a) Tenda a falda tesa senza montanti: uno o più teli in tessuto o altro materiale di qualità estetica equivalente, supportati da una struttura fissata sulla facciata, privi di punti di appoggio al suolo.
- b) Tenda a falda tesa con montanti aderenti alla facciata, non ancorata alla stessa ed unicamente per esercizi di somministrazione: uno o più teli in tessuto o altro materiale di qualità estetica equivalente, supportati da una struttura non ancorata alla facciata – salvo fissaggi puntuali - e con punti di appoggio al suolo, senza manomissione del suolo pubblico. Ammissibile solo nelle occupazioni in aderenza alla facciata. Questa tipologia, che prevede i montanti in aderenza alla facciata, deve utilizzarsi nel caso di presenza di apparati decorativi di pregio che potrebbero essere danneggiati dal fissaggio delle tende a parete. La tenda, ancorchè con montanti fissi, deve essere sempre retraibile.
- c) Tenda a falda tesa con montanti ed unicamente per esercizi di somministrazione: uno o più teli in tessuto o altro materiale di qualità estetica equivalente, supportati da una struttura, anche fissata sulla facciata, con punti di appoggio al suolo (montanti) distanti dalla facciata, senza manomissione del suolo pubblico; i punti di appoggio al suolo possono combinarsi con elementi di delimitazione verticale. La tenda, ancorchè con montanti fissi, deve essere sempre retraibile. Ammissibile solo su piazze, ampi spazi pedonali o ove specificato nei Piani di dettaglio; in ogni caso la proposta è soggetta al parere vincolante della Commissione per il Paesaggio e per la Qualità Urbana.

L'altezza minima dei teli dal suolo, incluse eventuali mantovane frontali e/o laterali, non deve essere inferiore a 2,20 m nel punto più basso, salvo prescrizioni differenti dei Piani di Dettaglio. E' vietata la chiusura laterale con tende (anteriori o laterali, fisse o apribili). L'aggetto delle tende non può superare in proiezione orizzontale 3,00 m dal filo facciata, salvo il caso di esercizi di somministrazione prospicienti piazze o ampi spazi pedonali o nei piani di dettaglio che dettano prescrizioni diverse. In ogni caso l'estremità deve rimanere arretrata di almeno 0,50 m dal bordo del marciapiede e, nelle aree pedonalizzate, le tende ed i montanti non devono interferire con la corsia di emergenza.

Le tende non devono sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico, architettonico e tipologico che caratterizzano la facciata, ed è necessario garantirne il loro corretto

inserimento rispetto alla partitura delle facciate, alla simmetria delle aperture ed in relazione alla presenza di eventuali elementi architettonici (cornici, rilievi, vetrine, ecc...) caratterizzanti l'edificio. Tale condizione deve essere rispettata su tutti i prospetti interessati, garantendo la continuità e omogeneità delle possibili installazioni da ogni cono prospettico, in particolare in riferimento a quelli d'angolo.

La linea di aggancio di norma deve essere prevista al di sopra delle aperture al piano terra presenti sulla facciata dell'edificio e, qualora esistano, al di sopra delle cornici; è consentito proporre un posizionamento diverso unicamente nei casi in cui l'altezza delle cornici presenti sia troppo elevata rispetto allo spazio occupato e/o siano presenti apparati decorativi che non ne permettono il posizionamento corretto. In ogni caso la proposta progettuale deve rispettare le proporzioni della facciata e non occultare alla vista elementi di pregio. Non sono ammesse linee di aggancio che si sovrappongono al foro finestra. L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto, e nel caso di tende a montanti, gli stessi dovranno avere una sagoma ed una forma tali da minimizzarne l'impatto ed inserirsi armonicamente nel disegno di facciata.

Le tende poste sulla medesima facciata devono essere realizzate con lo stesso colore e tipologia al fine di mantenere l'armonia della facciata. In caso di compresenza di tende e ombrelloni, le tele devono essere del medesimo colore.

In ogni caso, tutte le tende da installarsi nelle "pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico-artistico" elencate nel provvedimento di individuazione dei beni di eccezionale valore storico o artistico, come da D.M. 426 del 30 novembre 2021, dovranno ottenere preventivamente l'autorizzazione del Ministero competente sui beni culturali, che si esprimerà sul prospetto unitario di facciata.

Per le tende escluse dal paragrafo precedente, al fine di valutarne comunque l'inserimento e la coerenza, il richiedente dovrà presentare un prospetto di facciata che riguardi non solo i fori dell'esercizio interessato, ma comprenda anche quelli di tutto l'immobile, da sottoporre al parere della Commissione per il Paesaggio e per la Qualità Urbana.

Le tende possono essere posizionate sulla facciata di edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt.10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. solo richiedendone l'autorizzazione al Ministero competente della Cultura, fatte salve eventuali installazioni storicizzate e se già posizionate e autorizzate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, allegando all'istanza la relativa documentazione.




Fig. 4

Esempi di tende del tipo a - Tenda a falda tesa senza montanti - e del tipo b - Tenda a falda tesa con montanti, non ancorata alla facciata.





Fig. 5 Esempio di tenda del tipo c - Tenda a falda tesa con montanti, ancorata alla facciata

5.3 Elementi di delimitazione

Gli elementi di delimitazione esterna non devono impedire la percezione visiva del contesto urbano e oscurare le visuali prospettiche, che devono essere percepibili anche attraverso il dehors.

5.3.1 Elementi verticali

- **Pannelli paravento:** è prevista la possibilità di installazione di pannelli paravento, anche in caso di pedane, ove ammesse, unicamente quando il dehors si colloca a ridosso della sede carrabile in strade aperte al traffico, nella finalità di garantirne condizioni di sicurezza. Tali elementi non possono superare l'altezza massima di 1,50 m dal piano stradale e devono essere trasparenti almeno nella parte superiore a partire dall'altezza di 1,00 m dal suolo, salvo quelli all'interno dei Piani di Dettaglio, che devono essere sempre completamente trasparenti. Devono essere realizzati con materiali infrangibili ed essere autoportanti, non possono essere ancorati al suolo, salvo installazione su pedane, e devono garantire adeguate

condizioni di sicurezza e stabilità mediante basamenti dichiarati antiribaltamento, che non creino pericoli di inciampo. Al di fuori dei casi previsti è possibile richiedere la valutazione del progetto in deroga al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 8.5.

- **Fioriere e vasi:** gli elementi di delimitazione quali fioriere e vasi possono essere utilizzati in ogni situazione e devono essere omogenei per tipologia e colore in tutto il dehors, compresi gli eventuali supporti per i rampicanti. All'interno dei piani di Dettaglio e nelle aree pedonali, le piante, qualora mantenute in forma di siepi o di rampicanti a formare una barriera vegetale, non devono superare il limite di altezza di 1,00 m. Per i dehors che si affacciano direttamente su aree carrabili è consentita un'altezza massima della vegetazione fino a 1,40 m; in questo caso deve essere sempre lasciato libero l'intero lato del dehors posto sul fronte esercizio e le piante non devono in ogni caso oscurare le visuali prospettiche. Le piante devono essere tenute in stato decoroso e curato.

- **Ringhiere:** intese come strutture leggere ad elementi verticali o orizzontali e necessarie al fine di evitare pericoli di cadute, possono essere installate unicamente in caso di pedane. Devono essere omogenee per tipologia e colore lungo tutto il perimetro, l'altezza massima misurata dal piano di calpestio della pedana alla sommità del paletto non dovrà essere superiore a 1,00 m e l'interasse minimo tra i paletti dovrà essere pari a 1,00 m.

- **Paletti e cordoni autoportanti:** sono previsti come delimitazione utile alla definizione degli accessi e dei percorsi pedonali pubblici, sono utilizzabili anche in caso di pedane e sono combinabili con gli altri elementi di delimitazione. Devono essere omogenei per tipologia e colore agli altri arredi del dehors. L'altezza massima misurata dal piano di calpestio alla sommità del paletto non deve essere superiore a 1,10 m e l'interasse tra i paletti deve essere minimo 1,00 m.

- **Elementi di delimitazione verticale, ai fini del ripristino delle guide naturali:** sono previsti per mantenere la continuità delle guide naturali nei percorsi per persone ipovedenti e non vedenti, e sono consistenti in manufatti di altezza variabile tra i 30 ed 50 cm, autonomi o combinati con altri elementi di delimitazione verticale. Gli stessi devono essere omogenei per tipologie e colore con gli altri elementi di delimitazione verticale.

Gli elementi di delimitazione conformi alle indicazioni del presente Regolamento sono sempre concessi ed inoltre possono essere combinabili tra loro, al fine di garantire la continuità delle guide naturali. In ogni caso gli elementi di delimitazione verticale, salvo il caso di pedane e di elementi a ridosso della sede carrabile, non possono creare un recinto continuo ma devono garantire la leggibilità dello spazio urbano.






Fig. 6

Esempi di delimitazioni: pannelli paravento, vasi e fioriere. Da utilizzarsi unicamente per garantire le condizioni di sicurezza a ridosso della sede carrabile, salvo richiesta di deroga.



Pannelli paravento all'interno dei Piani di Dettaglio

Fig. 7 *Esempi di delimitazioni: pannelli trasparenti, da usare obbligatoriamente all'interno dei Piani di Dettaglio e sempre per garantire le condizioni di sicurezza a ridosso della sede carrabile, salvo richiesta di deroga.*



Vasi e fioriere con rampicanti e siepi a formare una barriera vegetale
l'altezza e le dimensioni dei vasi sono indicative

Fig. 8 *Esempi di delimitazioni: vasi e fioriere a formare una barriera vegetale, che in ogni caso non deve creare un recinto continuo.*

5.3.2 **Elementi orizzontali: pedane**

- **Pedane:** intese come un manufatto di dimensioni limitate e forma regolare che consente di sopraelevare il dehors rispetto al suolo, sono ammissibili, nei seguenti casi:

- in presenza di discontinuità o dislivelli del suolo, al fine di regolarizzare il fondo stradale o neutralizzare le pendenze maggiori del 5%;
- per ragioni di sicurezza o dettate dal contesto di viabilità carrabile;
- per garantire il superamento delle barriere architettoniche.

Le pedane sono vietate in tutti gli ambiti laddove sia presente una pavimentazione lapidea di pregio (sia recente che storica), nei portici e nelle gallerie, nei giardini e in qualunque spazio dove sono presenti alberi o laddove l'inserimento di pedane/pavimentazioni comprometta la percezione unitaria del contesto (come ad esempio in piazze e spazi pubblici ampi e pedonali), salvo i casi ammessi dai Piani di Dettaglio, oppure per richieste da effettuarsi con le modalità previste all'art. 8.5 Deroghe ed unicamente per il superamento delle barriere architettoniche o per motivi di sicurezza.

In caso di compresenza di pavimentazioni lapidee di pregio e dislivelli o discontinuità del suolo ove risulti impossibile posizionare gli elementi del dehors in sicurezza, è consentito proporre l'installazione di una o più pedane che permettano la visione, anche parziale, della pavimentazione sottostante (ad esempio con l'utilizzo di materiali per il piano di calpestio

misti, trasparenti e/o traforati, oppure proponendo più pedane, di dimensioni inferiori, alternate a spazi liberi) al fine di non occultarne la vista e mantenerne la leggibilità. Questa fattispecie deve però essere richiesta con le modalità previste all'art. 8.5 Deroghe e in tal caso necessita anche del parere del Ministero competente sui beni culturali.

Ove ammessa, la pedana deve avere un'altezza massima di 15 cm dal suolo, misurata dal piano di calpestio; tale altezza può essere superata solo nei casi di pendenza del fondo stradale o di dislivelli con gradini, in tal caso l'altezza minore, utile a garantire il piano orizzontale, deve essere ridotta fino ad un massimo di 5 cm; in ogni caso bisogna adottare tutte le soluzioni necessarie ad evitare pericoli di inciampo. In caso di marciapiedi, è obbligatorio prevedere la complanarità tra la pedana ed il marciapiede stesso, salvo delimitazioni verticali continue.

Per la realizzazione del piano di calpestio possono essere utilizzati materiali di diversa natura, (quali legno, materiali compositi, acciaio e vetro, materiali traforati ed innovativi) purché rispondenti alle specifiche norme di sicurezza e di igiene per le pavimentazioni per uso esterno, e il cui colore si integri con il contesto. Devono essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali determinati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. E' vietata la copertura di chiusini, bocche di lupo, botole, griglie di aerazione e simili; l'installazione delle pedane non deve precludere l'accessibilità a pozzetti di ispezione, prese per idranti ecc... né deve essere di ostacolo al normale deflusso delle acque meteoriche nei punti di captazione (griglie, caditoie, ecc...).

Le pedane possono combinarsi con tutti i tipi di elementi di delimitazione verticale, se ammessi.

Non è assentibile, a nessun titolo e per nessuna motivazione, la manomissione del suolo pubblico per installare e fissare la pedana.

Le pedane devono essere conformi alla normativa vigente sul superamento delle barriere architettoniche e non possono mai interrompere il marciapiede o i percorsi pedonali esistenti senza prevederne di alternativi e completamente accessibili in sicurezza. Le eventuali rampe di accesso per il superamento delle barriere architettoniche devono essere collocate esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessionata nonché entro il perimetro della pedana.




Fig. 9

Esempio di pedana con ringhiera, posta per ragioni di sicurezza in relazione alla viabilità carrabile, che permette il superamento delle barriere architettoniche direttamente dal percorso pedonale sul marciapiede.




Fig. 10 Esempio di pedana su fondo stradale con dislivello in pendenza, combinata con pannelli paravento. All'interno dei Piani di Dettaglio, i pannelli devono essere completamente trasparenti




Fig. 11 Esempio di pedana combinata con pannelli trasparenti.

5.4 Accessori

Gli accessori devono essere inclusi nella progettazione complessiva e coordinarsi al disegno, ai materiali e alle tinte del dehors, secondo quanto indicato nelle Tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente Regolamento.

Tra gli accessori non rilevano l'oggettistica minuta, né cuscini, piccoli cestini per rifiuti, posacenere da esterno e oggetti similari.

- **Corpi scaldanti e raffreddanti:** devono essere mobili, scelti tra le tipologie "a fungo", lampade termiche da posizionarsi all'intradosso degli ombrelloni, o analoghe ed, in ogni caso, non devono necessitare di allacciamento alle reti di alimentazione. Le apparecchiature e l'installazione delle stesse dovranno essere certificate secondo le specifiche normative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, anche in relazione ai locali di ricovero, e devono essere corredate delle certificazioni di legge.

- **Corpi illuminanti:** le apparecchiature illuminanti devono essere di qualità e disegno coordinato con gli arredi proposti e di tipologie che non necessitino di allacciamento alle reti di alimentazione (lampade auto-alimentate). Non è consentita l'installazione di luci che

possano recare disturbo visivo e/o abbagliamento nei confronti del traffico viabile, in conformità a quanto disposto dal Codice della Strada. Le installazioni devono prevedere che il flusso luminoso, a luce bianca calda, sia direzionato verso il basso e verso l'interno dell'area di occupazione di suolo pubblico e non sono ammessi sistemi di schermatura delle lampade, tipo lanterna. Nelle zone A0, A2, A3 e B0b non è consentito l'utilizzo di sistemi di illuminazione a catena o a filo; in tali zone le illuminazioni a catena o a filo potranno essere utilizzate unicamente nei periodi di festività così come disposti dalla Giunta Comunale.

- Mobili di servizio: non possono avere altezza superiore a 1,10 m, devono essere limitati a una sola unità per dehors, e possono avere una dimensione massima di 0,80 m x 1,00 m. In alternativa, che risulta preferibile, i mobili di servizio possono essere ricavati nelle basi di appoggio degli ombrelloni; in questo caso possono esserci due unità per dehors. L'indicazione della collocazione deve essere dettagliata negli elaborati grafici di progetto.

In ogni caso nei dehors è espressamente vietato:

- l'utilizzo di fiamme libere (torce, candele, apparecchi riscaldatori a fiamma libera, ecc.);
- l'utilizzo di apparecchiature non specificamente certificate per uso in ambiente esterno.

5.5 Elementi espositivi

Gli elementi espositivi sono legati alle esposizioni commerciali e finalizzati all'esposizione della merce. Non devono in ogni caso impedire la percezione visiva del contesto urbano e oscurare le visuali prospettiche, che devono essere percepibili anche attraverso l'installazione e non dovranno mai costituire ostacolo all'accessibilità di persone diversamente abili.

Gli elementi espositivi devono essere rimossi dallo spazio pubblico in concessione durante gli orari di chiusura dell'esercizio e, a questo scopo, possono essere anche dotati di ruote.

Gli espositori e le vetrinette possono svilupparsi orizzontalmente o verticalmente e combinarsi tra loro, nei limiti di una lunghezza massima di 1,5 m e una profondità di 0,80 m per ognuno; quelli posti non in aderenza alle facciate devono avere un'altezza massima di 1,10 m. In ogni caso l'indicazione della collocazione e composizione degli elementi espositivi deve essere dettagliata negli elaborati grafici di progetto, e la proposta è oggetto del parere vincolante della Commissione per la qualità Urbana ed il Paesaggio.

Art. 6 Criteri compositivi e indirizzi progettuali

Nella progettazione e composizione dei dehors e delle esposizioni commerciali all'interno di un ambiente urbano si dovrà tener conto dei seguenti criteri ed indirizzi progettuali, ed esplicitarne il rispetto, per punti, nella relazione allegata alla domanda.

6.1 Criteri di inserimento nel contesto urbano:

1. Fruizione pedonale dei marciapiedi e delle aree pedonalizzate:

- a) garantire massima accessibilità e percorribilità dello spazio pubblico da parte dei pedoni e persone con disabilità motoria e/o sensoriale secondo itinerari lineari;
- b) garantire la fruibilità di ingressi, portoni e vetrine;

2. Rispetto delle norme di sicurezza:

- a) garantire la transitabilità permanente delle corsie per il transito dei mezzi di emergenza (si vedano mappe sul sito del Comune di Trieste);
- b) garantire l'utilizzo permanente delle vie d'esodo e uscite di sicurezza che sboccano sulla strada;

3. Salvaguardia delle diverse funzioni compresenti nella via:

- a) garantire il rispetto degli accessi alle attività economiche adiacenti ai dehors, il mantenimento della visibilità delle vetrine ed eventuali altre misure di rispetto riguardo alle esigenze delle diverse specifiche attività;

4. Tutela delle visuali prospettiche verso il mare, delle quinte urbane, degli edifici e degli elementi di pregio:

- a) tutelare il mantenimento della leggibilità delle pavimentazioni;
- b) tutelare il mantenimento della leggibilità delle facciate;

5. Percezione complessiva di coerenza di linguaggio dei dehors con lo spazio pubblico:

- a) rendere evidente la leggibilità dei dehors come “sistema” complementare e giustapposto agli altri sistemi che formano la quinta urbana (assi viari, facciate, forature in facciata, verde urbano, ecc.)
- b) prevedere l’allineamento/accostamento ordinato dei dehors, e l’affinità dei linguaggi progettuali con quelli urbani circostanti;
- c) dare coerenza nell’uso dei materiali, nei rapporti dimensionali e nei colori dei diversi elementi costituenti il dehors.

6.2 Qualità architettonica delle strutture

Nella progettazione degli elementi componenti il dehors e l’esposizione commerciale, oltre agli indirizzi e criteri di inserimento nel contesto, si dovrà tener conto della compatibilità estetico-ambientale. Le soluzioni progettuali proposte devono essere di particolare pregio, con la ricerca di un rapporto attento al contesto edilizio ed urbano in cui andranno a collocarsi, e coordinandosi con interventi similari contigui.

In generale gli elementi che costituiscono dehors dovranno sempre essere caratterizzati da aspetti di leggerezza e trasparenza, al fine di figurare come oggetti di completamento dell’esistente, in un insieme armonico di componenti utili a garantire la fruizione in sicurezza degli spazi, oltre che a contribuire all’innalzamento della qualità urbana. Le scelte devono ricadere su modelli e materiali appropriati al luogo, con particolare attenzione alle scelte dei colori e facendo riferimento alle Tabelle 1, 2 e 3.

6.3 Accessibilità

La presenza di barriere architettoniche negli spazi urbani e negli edifici pubblici rappresenta una limitazione alla mobilità sicura ed autonoma non solo delle persone con disabilità, sia motorie che sensoriali, ma di intere fasce della popolazione, quali anziani e bambini, che pongono diversi parametri di misura dello spazio. La proposta progettuale dovrà essere ispirata alla progettazione senza barriere architettoniche per una città accessibile a tutti e conforme alle disposizioni normative in termini di accessibilità, applicando i principi della progettazione universale anche ai sensi della L.R. 10/2018. In questa ottica va prestata particolare attenzione alle persone con disabilità di tipo sensoriale ed in particolar modo i non vedenti e gli ipovedenti. Le persone con disabilità di tipo visivo infatti trovano difficoltà di fruizione quando gli spazi urbani presentano ostacoli, oggetti pericolosi o dislivelli non segnalati lungo il percorso e quando mancano indizi percettivi negli spazi aperti. A tal scopo nella progettazione si devono identificare delle guide naturali, per permettere loro il riconoscimento dei percorsi sicuri.

In ogni caso, è necessario analizzare l’accessibilità dello spazio urbano in riferimento alla proposta progettuale ed esplicitare nella domanda le soluzioni adottate per garantirne il mantenimento, con particolare attenzione ai percorsi privi di barriere architettoniche. I dehors e le esposizioni commerciali infatti devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di accessibilità ai soggetti con disabilità; una corretta scelta

degli arredi e il loro inserimento saranno condizioni necessarie al fine di rispondere ai requisiti di visitabilità e accessibilità.

In generale le soluzioni progettuali dovranno essere orientate ad un approccio progettuale di tipo universale, prevedendo almeno una postazione per dehors che utilizzi tipologie di tavoli, top rialzati, sedie o sgabelli con caratteristiche tali da permettere la fruizione da parte di persone che utilizzano la sedia a ruote, compreso l'accostamento e le corrette manovre di spostamento.

Nelle aree pedonali inoltre deve essere sempre garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria avente larghezza non inferiore a 1,50 m, e sempre nel rispetto di tutte le altre indicazioni del presente Regolamento. La larghezza e la percorribilità dello spazio per il transito pedonale deve risultare libera da ostacoli o da interferenze (alberature, dislivelli che costituiscono barriere architettoniche, piccoli manufatti stabili o provvisori, ed ogni altro elemento che possa risultare di ostacolo) per tutta l'area in corrispondenza del dehors e dell'esposizione commerciale.

Art. 7 Prescrizioni generali

Il presente articolo contiene le prescrizioni generali da osservare su tutto il territorio comunale, oltre alle indicazioni tipologiche ed ai criteri compositivi indicati negli articoli precedenti.

La superficie e la forma dell'installazione sono definite in sede di proposta progettuale, nel rispetto dei limiti dimensionali e delle configurazioni consentite definite dal Regolamento, dei quali dev'essere dimostrato il rispetto, anche mediante il rilievo degli elementi adiacenti che determinano l'obbligo di distanza.

Nella collocazione dei dehors e delle esposizioni commerciali su uno spazio pubblico su cui si affacciano più locali commerciali, va rispettato il principio di equità ed opportunità, per il quale tutte le attività presenti sul medesimo spazio pubblico hanno diritto ad occupare un'area con i dehors, ed in ogni caso secondo quanto previsto nell'art. 7.3 zone contese.

E' facoltà dell'ufficio accordare periodi di minore durata rispetto a quanto richiesto nel caso di occupazioni di notevoli dimensioni e in aree o zone complesse, nelle quali sono presenti più attività o sulle quali insistono particolari situazioni dettate dalla presenza di mercati, dal rispetto del Codice della Strada, dalla necessità di una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso ecc.

In particolari situazioni dove debba essere tutelata la possibilità di passaggio pedonale, per motivi di sicurezza o debba essere tutelato l'interesse pubblico o privato di accedere al proprio ingresso, è facoltà del Comune imporre al richiedente l'utilizzo di elementi di delimitazione, conformi al regolamento, al fine di delimitare l'area di occupazione.

L'installazione di dehors non dovrà in alcun modo comportare manomissione del suolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo non dovranno essere realizzate infissioni, tassellature, colorazioni, interrimento di reti elettriche o altro.

Nei passaggi porticati e nelle gallerie private aperte al pubblico transito, deve essere garantito il passaggio dei pedoni secondo i criteri indicati all'art. 6 e non sono ammessi elementi di copertura del dehors.

Per quanto riguarda la salvaguardia degli aspetti architettonici, monumentali e ambientali, come esplicitato nel dettaglio negli articoli precedenti, si sottolinea che le installazioni non devono sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico, architettonico e tipologico che caratterizzano gli edifici, né interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente cittadino.

In presenza di monumenti, fontane e altre opere di rilevanza storica o artistica, i dehors dovranno rispettare una distanza di almeno m 3,00 dagli stessi e non presentare elementi di delimitazione o copertura che possano nascondere, del tutto o in parte, l'opera.

Non è consentito installare dehors, o parti di esso, a contatto o entro 2,00 m dal perimetro di edifici sottoposti a vincolo monumentale, se non previa autorizzazione del Ministero competente per la tutela dei beni culturali.

Il dehors non deve pregiudicare la piena visibilità delle targhe di denominazione delle vie e dei numeri civici, della segnaletica stradale verticale, dei semafori, dei cartelli indicatori.

Se sull'area di occupazione dovessero essere presenti arredi urbani pubblici, quali panchine, cestini, fioriere o simili, o elementi espositivi, sarà cura del richiedente mantenerli liberi e accessibili evitandone l'inglobamento e/o lo spostamento. In alternativa dovrà segnalarne la presenza e richiederne l'eventuale autorizzazione allo spostamento, con spese a suo carico. L'ufficio preposto alla trattazione della pratica si occuperà di chiedere il parere all'ufficio competente; in caso di parere favorevole sarà cura del richiedente concordare le modalità di spostamento con l'Ente, in caso di parere contrario l'area in occupazione dovrà venire ridotta.

7.1 Superfici di occupazione

Si intende area soggetta a concessione di suolo pubblico quella occupata dall'insieme degli elementi del dehors e delle esposizioni commerciali, intesa come sagoma di massimo ingombro risultante dalla proiezione a terra di tutti gli elementi costituenti l'installazione.

Il dehors, di norma, deve essere sempre realizzato in aree prospicienti all'esercizio pubblico e solo nei casi in cui ciò non risulti possibile, può essere collocato in prossimità. In ogni caso l'area di occupazione non può distare più di 30,00 m. Il tracciato viene misurato a partire dall'uscita del locale fino al lato più vicino del dehors, ed in ogni caso nel rispetto dell'art. 7.4.

Per i dehors riferiti ad attività di somministrazione all'interno dei Piani di Dettaglio non è definita una superficie massima di occupazione, fatta salva la contestuale presenza di altre attività richiedenti, per la quale si applica l'art. 7.3 zone contese.

Per i dehors riferiti ad attività di somministrazione al di fuori dei Piani di Dettaglio, e salvo deroghe motivate da richiedersi nelle modalità e per le casistiche disciplinate dall'art. 8.5 l'area di occupazione non può superare le seguenti dimensioni:

- all'interno dell'ambito A la superficie massima di occupazione è pari a 50 mq;
- all'interno dell'ambito B la superficie massima di occupazione è pari a 70 mq;

La Giunta comunale può, con apposita delibera, prevedere incrementi in deroga ai massimali sopra indicati in misura massima del 20% per le occupazioni permanenti e del 30% per le occupazioni stagionali in specifiche aree della città, all'esterno dell'ambito A individuato dal presente Regolamento e non interessate da vincoli di competenza della Soprintendenza, ove il reinsediamento commerciale è considerato prioritario.

Per i dehors afferenti a chioschi con attività di somministrazione collocati sulla riviera di Barcola, la superficie massima di occupazione è da considerarsi di 50 mq.

Per le esposizioni commerciali, poste in ambito A ed indipendentemente dalla presenza di Piani di Dettaglio, la superficie massima di occupazione è pari a 12 mq. Per le esposizioni commerciali poste in ambito B all'interno dei Piani di Dettaglio non è definita una superficie massima di occupazione, fatta salva la contestuale presenza di altre attività richiedenti, per la quale si applica l'art. 7.3 zone contese. Per le esposizioni commerciali poste in ambito B al di fuori dei piani di dettaglio, la superficie massima di occupazione è pari a 12 mq.

Le superfici autorizzate per dehors non hanno incidenza sulle superfici utile e di vendita.

7.2

Configurazione delle occupazioni e nulla osta

Ferme restando le superfici massime consentite, le aree di occupazione indicate nei Piani di Dettaglio e le regole per un corretto insediamento, le configurazioni possibili dei dehors e delle esposizioni commerciali sono le seguenti:

I. i Dehors e le esposizioni commerciali su aree pedonali, posti in aderenza e contenuti nella proiezione del fronte del locale, devono in ogni caso lasciare accessibile e libero da ingombri almeno un percorso, adeguato anche per persone con disabilità sensoriale, con una o più delle seguenti modalità:

A – l'occupazione in aderenza è consentita se è presente la corsia per il transito dei mezzi di emergenza dal lato opposto all'occupazione in una posizione tale per cui non sarà mai possibile concedere occupazioni in aderenza su quel lato della strada o, se non risulta presente la corsia per il transito dei mezzi di emergenza, dovrà comunque essere lasciato uno spazio di rispetto dalla facciata opposta, pari ad almeno 3,50 m, al fine di garantire in ogni caso lo spazio per il passaggio dei mezzi di emergenza;




Fig. 12

Esempio di occupazione in aderenza di tipo A, con corsia per il transito dei mezzi di emergenza dal lato opposto. Se non presente la corsia va comunque lasciata una distanza di 3,50 m dalla facciata opposta.

B - l'occupazione in aderenza è consentita su entrambi i lati a condizione che, qualora una guida naturale sia interrotta, la stessa sia ripristinata nei seguenti termini:

1 - le aree di occupazione siano perimetrare con elementi di delimitazione verticali (fioriere, pannelli o altri elementi di delimitazione delle linee guida naturali) oppure con elementi di arredo particolari, progettati per lo specifico intervento e per i quali è possibile richiederne la valutazione con le modalità previste all'art. 8.5 Deroghe. Tali elementi devono essere contigui e consentire il riconoscimento, per persone non vedenti ed ipovedenti, del cambio di direzione nel percorso pedonale;

2 - all'interno dell'area di occupazione, venga in ogni caso lasciato uno spazio di 1,50 m dalla facciata libero da ingombri, oppure un corridoio tra gli arredi con un

segnale tattilo-plantare evidente, in maniera da mantenere un percorso sicuro e riconoscibile per persone non vedenti ed ipovedenti;

inoltre, in aggiunta a quanto sopra indicato, deve essere sempre presente nella parte centrale:

3 - un percorso regolare, di larghezza minima 3,50 m e privo di ingombri, tale per cui lo stesso risulta percorribile in sicurezza, anche dai mezzi di emergenza.




Fig. 13

Esempio di occupazioni in aderenza da entrambi i lati, di tipo B, ammesse alla presenza di almeno una delle due condizioni di cui sopra, oltre alla 3, che deve essere sempre presente.

2. i Dehors e le esposizioni commerciali su aree pedonali e non in aderenza possono essere sempre installati, anche se non contenuti entro la proiezione del locale ma posti in prossimità, a condizione che presentino un distacco di almeno 3,50 m da una delle facciate circostanti e 2,00 m da tutte le altre facciate, sempre salvo l'eventuale presenza di corsie per il transito di mezzi di emergenza. Inoltre non è mai consentito occupare uno spazio di distanza inferiore ai 3,50 m in corrispondenza di accessi agli edifici e in presenza di passi carrai posti lungo l'Area pedonale Urbana (APU).

3. i Dehors e le esposizioni commerciali posti su marciapiede e su pavimentazioni rialzate di piazze, possono essere sempre installati, sia in aderenza che non in aderenza e con le indicazioni di cui sopra, su marciapiedi che presentino dimensioni adeguate, non occupando più della metà della larghezza degli stessi ed in ogni caso devono garantire uno spazio per la circolazione pedonale di almeno 2,00 m di larghezza, salvo le casistiche di occupazione degli spazi di sosta veicolare su marciapiede di cui all'articolo 7.4 e l'eventuale presenza di corsie per il transito dei mezzi di emergenza.

Per i dehors afferenti ai chioschi posti lungo la riviera di Barcola, devono essere sempre garantiti due percorsi paralleli contrapposti (linea di costa e aiuola lato strada), regolari e liberi da ingombri e con larghezza minima di 2,00 m ciascuno.




Fig. 14

Esempi di occupazioni su marciapiede, sia in aderenza che non in aderenza, che non possono occupare più della metà del marciapiede ed in ogni caso garantire con un percorso libero da ingombri e regolare di almeno 2,00 m.

In ogni caso, qualunque sia la tipologia di dehors richiesta, i richiedenti devono ottenere i nulla osta degli esercizi commerciali secondo quanto segue:

- di norma i dehors non devono estendere il loro ingombro oltre la linea di mezz'ora tra i fronti di edifici prospicienti. In caso di superamento della linea di mezz'ora, deve essere acquisito il nulla osta dell'eventuale/degli eventuali esercenti prospicienti ubicati dall'altra parte della strada.
- l'eventuale estensione dei dehors lateralmente oltre il fronte del locale cui si riferiscono dovrà acquisire il nulla osta dell'esercente dell'eventuale esercizio commerciale adiacente.

All'interno dei Piani di Dettaglio i nulla osta vanno richiesti solo agli esercizi di somministrazione.




Fig. 15 Esempi di configurazioni per le quali è necessario richiedere i vari nulla osta. Occupazione prospiciente il locale – in aderenza o meno, oltre la mezzzeria della strada, con 1 o 2 esercizi prospicienti.




Fig. 16 Esempi di configurazioni per le quali è necessario richiedere i vari nulla osta. Occupazione laterale al locale ed oltre la mezzzeria della strada ed occupazione solo laterale ed entro la mezzzeria della strada.

Nel caso di apertura di nuovo locale di somministrazione il cui fronte risulti concesso ad altra attività commerciale, l'Ufficio potrà procedere con una revoca della concessione per tale area con un preavviso di almeno 6 mesi.

Lo spazio occupato secondo le modalità sopra definite deve essere di forma regolare e preferibilmente continuo, fatte salve eventuali specifiche disposizioni dei Piani di Dettaglio.

In tutti i casi, lo spazio occupato deve essere lasciato libero da ombrelloni, montanti ed elementi di delimitazione di difficile movimentazione in corrispondenza degli accessi agli esercizi commerciali, per una profondità di almeno 3,50 m dalla facciata.

In situazioni di particolare conformazione degli spazi urbani, al di fuori dei Piani di Dettaglio, potranno essere ammesse soluzioni in deroga alle prescrizioni del presente articolo in termini di configurazione dell'occupazione, per le motivazioni e con le modalità indicate nell'art. 8.5, e sempre nel rispetto dei nulla osta da richiedere agli esercizi o proprietari interessati e degli eventuali pareri dell'ufficio competente in materia di mobilità e traffico.

I dehors affiancati, non in aderenza all'edificio (configurazione n.2), devono mantenere di norma una distanza fra loro pari a 1,50 m o porsi in aderenza. Devono inoltre garantire uno spazio di almeno 2,00 m per il transito pedonale ogni 50,00 m di occupazione.

7.3 Zone contese

Per le aree di occupazione che sono contese da più attività, sia all'interno che all'esterno dei Piani di Dettaglio, vale il seguente principio:

- in caso di area disponibile tra occupazioni prospicienti o affiancate, lo spazio tra le due è concesso dividendolo in mezzeria, sempre nel rispetto delle superfici massime di occupazione di cui all'art. 7.1 e degli eventuali nulla osta da richiedere; se una delle due attività non è interessata a quello spazio può concedere il nulla osta all'occupazione da parte dell'altro richiedente.




Fig. 17

Esempio di ripartizione di zona contesa affiancata. L'assegnazione dell'area in zona contesa è comunque subordinata ai nulla osta eventualmente necessari ed alle dimensioni massime di occupazione.




Fig. 18

Esempio di ripartizione di zona contesa prospiciente. L'assegnazione dell'area in zona contesa è comunque subordinata ai nulla osta eventualmente necessari (anche riferiti alla mezzeria della strada) ed alle dimensioni massime di occupazione.

Ulteriormente e in subordine, anche in caso di occupazioni non prospicienti i locali, valgono i seguenti principi, in ordine di importanza:

- 1 - fronte del locale prospiciente, anche parzialmente, l'area di occupazione;
- 2 - minore distanza dell'area di occupazione dal locale;
- 3 - presenza di attività che effettua la somministrazione al tavolo, che risulta prevalente rispetto alle attività unicamente in auto-somministrazione (self-service);
- 4 - maggiori dimensioni interne del locale.

7.4 Rapporti con il transito pedonale e veicolare

I dehors e le esposizioni commerciali non possono occupare la sede stradale al di fuori del marciapiede, ad eccezione delle aree pedonali, delle aree e strade chiuse al traffico e delle zone a traffico limitato dei tipi ad elevata valenza pedonale e di penetrazione a valenza pedonale e di penetrazione a valenza pedonale e commerciale.

I dehors e le esposizioni commerciali non devono mai interferire con il transito pedonale e con le corsie per il transito dei mezzi di emergenza, e devono in ogni caso rispettare le disposizioni del Codice della Strada. A questo proposito si veda l'apposita sezione con le corsie d'emergenza sul sito del comune di Trieste, che risulta prevalente in caso di differenze rispetto a quanto indicato sui Piani di Dettaglio.

Le occupazioni con dehors e le esposizioni commerciali, di qualunque tipologia esse siano e salvo le dimensioni e distanze minime indicate all'art. 7.2, devono in ogni caso garantire uno spazio per la circolazione pedonale di almeno 2,00 m di larghezza, computata al netto di qualsiasi tipo di ostacolo quali alberi – compresa la conca d'impianto qualora non calpestabile e l'eventuale cordolo - cabine telefoniche, chioschi d'attesa del servizio di trasporto pubblico, panchine, elementi espositivi e simili. L'area di occupazione andrà sempre sgomberata in caso di necessità di ispezione o accesso da parte di un ente gestore di elementi tecnici.

Lo spazio per la circolazione dei pedoni può essere ridotto ad una larghezza di 1,50 m nelle zone di rilevanza storico-ambientale – individuate nelle zone A0, A2, A3 e B0b, così come identificate dal Piano Regolatore Generale Comunale - ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, a condizione che sia garantita una zona adeguata per il transito in sicurezza dei pedoni e delle persone a ridotta o impedita capacità motoria; in ogni caso per tali situazioni l'autorizzazione è rilasciata condizionatamente al parere favorevole dell'Ufficio competente in materia di mobilità e traffico.

Nel caso in cui il dehors o l'esposizione commerciale sia previsto sul bordo esterno del marciapiede, lo stesso deve essere arretrato di almeno m 0,50 al cordolo derogabile esclusivamente in presenza di dissuasori di sosta (paletti).

Nei tratti in cui apposita segnaletica stradale riserva parte della carreggiata alla fermata dei mezzi di trasporto pubblico, per tutta l'estensione della stessa non può essere consentita l'occupazione per una distanza di almeno 3,00 m dal cordolo. Nel caso di presenza della pensilina di attesa dovrà essere garantito un percorso libero di passaggio di almeno 2,00 metri attorno alla stessa. Sul marciapiede, in corrispondenza di un attraversamento pedonale, deve essere mantenuta libera un'area di larghezza non inferiore a 2,00 m dal lato del filo esterno dell'attraversamento e di profondità non inferiore a m 2,00 dal cordolo del marciapiede e non è mai occupabile un'area sulla quale siano presenti segnali tattilo-plantari. Non sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra riportate.

Sono consentiti i dehors sul marciapiede di una strada carrabile opposto all'esercizio commerciale esclusivamente in presenza di passeggiate, piazze e giardini e purché la strada interessata sia di tipo locale, non costituisca la rete viaria principale sulla base delle indicazioni fornite nel Piano Generale Traffico Urbano, ed abbia un attraversamento pedonale zebrato facilmente fruibile e preferibilmente semaforizzato. In ogni caso per occupazioni di questo tipo l'autorizzazione è rilasciata condizionatamente al parere favorevole dell'Ufficio competente in materia di mobilità e traffico.

Negli spazi ove è consentita la sosta veicolare, ed unicamente in strade ZTL con esclusione di quelle di tipo B, i dehors e le esposizioni commerciali potranno sostituire tale sosta nel rispetto della geometria definita delle aree di sosta, e sempre condizionatamente al parere favorevole dell'Ufficio competente in materia di mobilità e traffico.

Qualora sui marciapiedi sia consentita la sosta veicolare, i dehors e le esposizioni commerciali potranno sostituire tale sosta nel rispetto della geometria definita delle aree di sosta, e sul fronte occupato dovrà venire istituito il divieto di sosta e fermata in carreggiata. In ogni caso per occupazioni di questo tipo l'autorizzazione è rilasciata condizionatamente al parere favorevole dell'Ufficio competente in materia di mobilità e traffico e la richiesta di ordinanza temporanea e la relativa segnaletica (orizzontale/verticale) sono a carico del richiedente.

In caso di stalli di sosta posti parzialmente sul marciapiede e parzialmente sulla carreggiata l'occupazione potrà essere concessa limitatamente allo spazio di sosta ricadente sul marciapiede e comunque condizionatamente alla possibilità di trasformare lo spazio residuo in carreggiata in spazi regolari di sosta. In ogni caso per occupazioni di questo tipo l'autorizzazione è rilasciata condizionatamente al parere favorevole dell'Ufficio competente

in materia di mobilità e traffico e la richiesta di ordinanza temporanea e la relativa segnaletica (orizzontale/verticale) sono a carico del richiedente.

In corrispondenza di accessi carrai il dehors non deve costituire ostacolo al regolare transito dei veicoli e non deve limitare il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza. In caso di immissione diretta sulla via, deve essere mantenuto libero uno spazio di almeno m 2,00 su ciascun lato del passaggio stesso.

In prossimità di intersezioni stradali i dehors non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli o impedire la vista della segnaletica verticale e degli impianti semaforici.

Per motivi di sicurezza connessi a contesti specifici, l'Amministrazione può prescrivere l'aumento delle distanze indicate nei precedenti paragrafi nella misura necessaria.

7.5 Rapporti con il verde pubblico

In presenza di alberature il dehors dovrà essere posto ad una distanza non inferiore a 1,00 m dal tronco e non sovrapporsi alla conca d'impianto, né al cordolo, per consentire l'afflusso dell'acqua piovana.

La suddetta distanza può essere ridotta a 0,50 m dal tronco qualora il Servizio competente al verde pubblico esprima parere favorevole in ordine all'adozione delle opportune opere di prevenzione per evitare il danneggiamento dei fusti, il costipamento del suolo o possibili inciampi o cadute.

L'installazione dei dehors non deve ostacolare o rendere gravosa l'accessibilità al verde pubblico per gli interventi di manutenzione.

Qualsiasi installazione posta in prossimità di aree verdi ed alberature pubbliche dovrà evitare la compromissione della vegetazione e rispettarne lo spazio vitale e lo sviluppo fogliare e radicale.

7.6 Rapporti con le reti tecniche

Non sono ammesse interferenze con reti tecniche pubbliche o con elementi di servizio tali da ostacolarne il corretto funzionamento, utilizzo, o manutenzione.

Dovrà essere posta particolare attenzione ai collegamenti alla rete elettrica che dovrà garantire tutte le norme per la sicurezza.

Art. 8 Procedimenti autorizzativi per l'installazione dei dehors

8.1 Disposizioni generali

L'installazione e l'adeguamento dei dehors e delle esposizioni commerciali su suolo pubblico sono subordinati all'ottenimento della concessione o autorizzazione comunale sulla base del presente Regolamento e del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, nonché del Codice Civile e del Codice della Strada.

Il titolo abilitativo per l'installazione di dehors o esposizione commerciale e la concessione o autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico comunale sono contenuti in un unico provvedimento, cui sono allegati gli elaborati di cui all'art. 8.3.

Al fine di ottenere l'autorizzazione per l'installazione di un dehors, il richiedente deve presentare apposita istanza secondo le disposizioni del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati.

Il richiedente può subentrare nella licenza di un precedente conduttore, assumendosi con essa il diritto ad occupare in continuità con la precedente autorizzazione ma assumendosi anche la responsabilità di eventuali ammanchi o carenze documentali ma anche economiche, oltre che dello stato di conservazione del suolo pubblico.

Se l'area è privata o data in concessione da parte di soggetti diversi dal Comune, la realizzazione di dehors è disciplinata dall'art. 8.4.

I termini per la definizione del procedimento amministrativo sono quelli indicati nel Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati.

I provvedimenti di cui al presente articolo non costituiscono autorizzazione ad effettuare altri interventi sull'area occupata, sui servizi a rete esistenti o sulle aree adiacenti.

La verifica puntuale della fattibilità tecnica è considerata onere del professionista incaricato dal committente che dovrà pertanto approfondire in autonomia le limitazioni definite da norme sovraordinate in materia di sicurezza anche in fase di montaggio e smontaggio dei manufatti, nel rispetto delle condizioni del Codice della Strada, dal Regolamento e dal presente documento, e asseverare la presenza o assenza di vincoli, anche in merito al luogo di collocazione del manufatto proposto. Sono comunque fatti salvi il rispetto e l'applicazione di leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute pubblica.

Ogni elemento costituente il dehors dovrà garantire la sicurezza strutturale e la resistenza agli eventi meteorologici avversi, secondo quanto disposto dalle specifiche normative. Il Concessionario ed il progettista, per quanto di relativa competenza, saranno ritenuti, pertanto, responsabili della conformità strutturale degli elementi e dei manufatti installati, nonché di eventuali danni a cose e persone.

8.2 Inserimento nel contesto e rispetto delle normative

Per le occupazioni su "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico-artistico", ai sensi dell'art. 10, comma 4 lettera g) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i, elencate nel provvedimento di individuazione dei beni di eccezionale valore storico o artistico, come da D.M. 426 del 30 novembre 2021, che siano site in ambito A e ricomprese nei Piani di Dettaglio, trattandosi di installazioni caratterizzate da temporaneità e removibilità, non è richiesto il rilascio di autorizzazione da parte del Ministero competente sui beni culturali, se pienamente rispondenti alle indicazioni del presente regolamento.

Per le occupazioni su "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico-artistico", ai sensi dell'art. 10, comma 4 lettera g) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i elencate nel provvedimento di individuazione dei beni di eccezionale valore storico o artistico, come da D.M. 426 del 30 novembre 2021, che siano site in ambiti B (*Comprensorio di Porto Vecchio, Molo Audace, molo dei Bersaglieri, molo della Pescheria e molo Venezia, Salone degli Incanti, Eataty - via Ottaviano Augusto - Molo Fratelli Bandiera*) oppure ricomprese in ambito A ma esterne ai piani di Dettaglio (*Largo Panfili - Piazza della Cattedrale, via Capitolina, via San Giusto, via della Cattedrale - Largo Granatieri - Piazza Piccola e via Malcanton - via del Teatro Romano*), anche se pienamente rispondenti alle indicazioni del presente Regolamento, è sempre richiesto il rilascio di autorizzazione da parte del Ministero competente sui beni culturali.

In entrambi i casi nelle aree in cui insistono provvedimenti di tutela paesaggistica, è inoltre necessario ottenere, l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

8.3 Documentazione ed elaborati

Le istanze di autorizzazione devono essere corredate da:

- a) planimetria quotata in scala 1:100 contenente la localizzazione puntuale dell'occupazione di suolo pubblico con adeguato intorno, comprensivo di rilievo di

arredi urbani e impianti tecnologici, quali panchine, fioriere, pali della luce, ecc.... e la rappresentazione di tutte le distanze da rispettare, le corsie per il transito dei mezzi di emergenza se presenti, e gli spazi e percorsi atti a garantire l'accessibilità di persone con ridotte capacità motorie e/o sensoriali.

- b) solo per gli interventi che contengono gli elementi di cui ai punti 5.2, 5.3, e 5.5, elaborati grafici quotati in scala 1:100, prospetto del fronte esteso alla facciata, prospetto laterale, sezione trasversale. Inoltre, ove specificatamente richiesto, va consegnato anche il prospetto unitario.
- c) documentazione fotografica a colori relativa allo stato del luogo, opportunamente estesa alle aree circostanti a quella d'intervento, con particolare attenzione allo stato di manutenzione della pavimentazione, alla presenza di arredi urbani e impianti tecnologici, quali panchine, fioriere, pali della luce, ecc..., anche ai fini della determinazione del deposito cauzionale per l'occupazione dell'area;
- d) relazione tecnica descrittiva, che espliciti per punti il rispetto dei criteri compositivi ed indirizzi progettuali di cui all'art. 6, con particolare riferimento: ai materiali, colori e vari profili utilizzati, documentazione fotografica a colori relativa ai singoli elementi da inserire (sedie, tavolini, ombrelloni, elementi di delimitazione, accessori o altro) o documentazione tratta da apposito catalogo a colori, da cui sia possibile valutare gli elementi che si intendono proporre. La relazione inoltre dovrà trattare nel dettaglio il tema dell'accessibilità di persone con ridotte capacità motorie e/o sensoriali;
- e) asseverazioni sul superamento delle barriere architettoniche;
- f) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio;
- g) nulla osta del titolare dell'esercizio interessato nelle casistiche indicate all'art. 7.2;

8.3.1 Documentazione da conservare a cura del titolare presso la sede dell'esercizio

Documentazione da conservare a cura del titolare per l'esibizione a richiesta degli organi di controllo:

- Provvedimento di concessione di occupazione del suolo pubblico e relativo progetto;
- Nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio;
- Nulla osta del titolare dell'esercizio interessato nelle casistiche indicate all'art. 7.2;

Documentazione da esibire al pubblico presso la sede:

- Planimetria quotata di cui all'art. 8.3 sub) a

8.4 Dehors su aree private e di proprietà diversa dal Comune

L'installazione dei dehors ed esposizioni commerciali su suolo privato non aperto al pubblico transito non è soggetta al Regolamento Dehors ed è subordinata unicamente al regime abilitativo previsto dalla normativa vigente, inclusa l'attività edilizia libera.

Il presente Regolamento si applica, per le parti relative alle composizioni, ai criteri compositivi ed indirizzi progettuali, ai rapporti con il transito pedonale e veicolare, ai rapporti con le reti tecniche, anche per le occupazioni con dehors su area privata o di proprietà di Ente pubblico diverso dal Comune, qualora la stessa sia aperta al pubblico transito.

8.5

Deroghe

Potranno essere valutati e autorizzati in deroga elementi costituenti i dehors, se motivati dalla qualità e dall'innovazione della proposta progettuale, oppure in coerenza alla tradizione storica del locale, in termini di forme, materiali e colori, sempre nel rispetto dei criteri ed indirizzi progettuali dell'art. 6.

Potranno inoltre essere valutate e concesse autorizzazioni in deroga in riferimento alle superfici massime o alle configurazioni dell'occupazione, per motivi legati alla particolare valenza storico-architettonica-ambientale del contesto, alla conformazione dell'edificato, o alle considerazioni relative alla percepibilità dell'intervento proposto.

La deroga, che può riguardare contemporaneamente entrambi gli aspetti, è concessa previa valutazione positiva della Commissione per il Paesaggio e per la Qualità Urbana.

Qualora le deroghe interessino le vie e piazze individuate dal provvedimento del Ministero della Cultura come beni di eccezionale valore storico o artistico, in attuazione del D.M. 426 del 30 novembre 2021, è necessario ottenere anche il parere del Ministero competente sui beni culturali.

I proponenti possono fare richiesta di deroga allegando alla domanda, oltre alla normale documentazione prevista, una relazione che ne espliciti i caratteri innovativi e le motivazioni per le quali si richiede la deroga, e contenga inoltre la verifica del rispetto dei criteri ed indirizzi progettuali, con particolare attenzione al tema dell'accessibilità.

8.6

Procedure di modifica dei Piani di Dettaglio

La Giunta comunale può modificare i piani di dettaglio vigenti, sulla base delle proposte degli Uffici competenti, qualora si rendesse necessario regolamentare ulteriormente le aree disponibili all'installazione dei dehors.

I piani di dettaglio possono venire modificati anche a seguito di osservazioni derivanti da istanza di parte. Il privato che abbia interesse nel porre all'attenzione del Comune una proposta di modifica di un Piano di Dettaglio deve presentare istanza motivata, inviandola a mezzo pec all'Ufficio Pianificazione Territoriale, corredata da:

- estratto del Piano di Dettaglio Vigente e della modifica proposta, completa di dati dimensionali e di dettaglio (quali la corsia di emergenza, la distanza da incroci, la presenza di beni vincolati, di pensiline dell'autobus, la continuità dei percorsi pedonali, ecc...);
- relazione illustrativa che indichi le motivazioni per le quali si propone una modifica del Piano di Dettaglio;
- relazione tecnica che dimostri la conformità della proposta ai criteri di cui all'art. 6, se pertinenti, soprattutto per quanto riguarda le corsie di emergenza.
- relazione fotografica dell'area e del contesto.

Gli uffici competenti, ricevuta l'istanza, ne esaminano il contenuto e, in caso di istruttoria positiva, si riservano la possibilità di portare all'attenzione della Giunta la proposta nell'ambito delle procedure di modifica ed aggiornamento dei Piani di Dettaglio.

Art. 9

Manutenzione e sicurezza

Per quanto concerne le disposizioni in ordine alla manutenzione, alla sicurezza e alle condizioni di pulizia dei dehors e dell'area occupata dagli stessi si applicano le norme di cui al vigente Regolamento Comunale in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e della pulizia del territorio del Comune di Trieste.

Art. 10 Risarcimento danni

Per quanto concerne la definizione e la procedura in ordine al risarcimento danni a persone, suolo pubblico, proprietà private, elementi costituenti de hors si applicano le norme vigenti in materia.

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti dovrà essere risarcito dall' esercente che lo abbia arrecato.

2. In caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, essi dovranno essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti servizi comunali. I settori competenti provvederanno inoltre a calcolare il valore del danno subito ed a chiederne risarcimento, oltre ad applicare le sanzioni eventualmente previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi dovranno essere rimediati dai concessionari mediante esecuzione di specifici interventi e relativi ripristini, secondo le modalità indicate dai competenti servizi comunali.

4. In caso di danni alle pavimentazioni, a elementi di arredo fissi o altra cosa pubblica, preesistenti all'installazione dei de hors questi dovranno essere constatati in contraddittorio con i Servizi competenti in materia di manomissioni del suolo, preventivamente al montaggio del manufatto oggetto di richiesta. Eventuali danni e relativi costi di riparazione rilevati in seguito saranno imputati al titolare della concessione.

Art. 11 Vigilanza sulle occupazioni

Per quanto concerne le disposizioni in materia di vigilanza afferenti la gestione dell'esercizio pubblico si applicano, anche alle superfici occupate con de hors, le norme di cui al vigente Regolamento Comunale in materia di convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico, svago nelle aree private, pubbliche e demaniali.

Il Dipartimento Polizia Locale, sicurezza e protezione civile, sulla base di un elenco predisposto con cadenza annuale dall'Ufficio Competente al rilascio delle concessioni, provvede alla verifica del 10% delle concessioni/autorizzazioni vigenti. Le pratiche oggetto di verifica sono sorteggiate entro il 28 febbraio di ogni anno e le verifiche eseguite entro il 31 dicembre dello stesso anno.

L'ufficio competente al rilascio delle concessioni, in aggiunta alle pratiche sorteggiate può comunicare ulteriori pratiche, anche in corso dell'anno, che siano ritenute meritevoli di una verifica per presunte irregolarità di cui si è venuti a conoscenza. In caso di pratiche oggetto di segnalazioni di irregolarità da parte di soggetti terzi o per presunte irregolarità rilevate dall'Ufficio competente al rilascio delle concessioni, il Dipartimento Polizia Locale, sicurezza e protezione civile dovrà eseguire gli accertamenti entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione ricevuta.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo al sorteggio l'ufficio competente al rilascio delle concessioni in collaborazione con il Dipartimento il Dipartimento Polizia Locale, sicurezza e protezione civile elabora un rapporto statistico al fine della rendicontazione dell'attività, che dia conto delle verifiche svolte, delle irregolarità riscontrate e delle sanzioni amministrative irrogate.

Art. 12 Revoca concessione de hors ed esposizioni commerciali

Ferma restando l'applicazione del regime sanzionatorio disciplinato dal vigente Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico, l'accertamento di una o più delle seguenti violazioni comporta l'avvio del procedimento di revoca della concessione/autorizzazione:

1. occupazione della corsia per il transito dei mezzi di emergenza;
2. difformità degli arredi rispetto al progetto approvato in relazione al superamento delle barriere architettoniche;
3. non conformità degli impianti tecnologici alla normativa vigente;
4. i manufatti risultino essere in condizioni tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità o comportino nocumento al decoro.
5. difformità degli arredi rispetto al progetto autorizzato.

La concessione/autorizzazione è inoltre revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. mancato o parziale pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
2. sospensione dell'attività e conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi;
3. mancato adempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 14.

La revoca della concessione/autorizzazione comporta l'obbligo della rimozione dei dehors entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento, salvo diverso termine concesso dall'Ufficio previa motivata richiesta di proroga.

L'accertamento dell'inottemperanza a tale obbligo comporta l'avvio della procedura di cui al successivo art. 13.

Art. 13 Sanzioni e misure di ripristino

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta concessione/autorizzazione, o in misura eccedente la superficie consentita, o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'esercizio è tenuto a ripristinare entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto accertamento, lo stato dei luoghi, rimuovendo l'occupazione abusiva, e a corrispondere la sanzione dovuta ai sensi del Regolamento comunale sul canone unico.

Qualora il trasgressore non provveda spontaneamente ad ottemperare a quanto sopra, l'Autorità competente emette un ordine di rimozione delle strutture abusivamente installate, indicando un termine non superiore a trenta giorni per l'adempimento. In caso di perdurante inadempienza, l'Amministrazione comunale provvede d'ufficio con spese a carico del titolare dell'esercizio, fatti salvi i maggiori danni. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni va dato atto con apposito verbale redatto da pubblico ufficiale.

Il materiale rimosso d'ufficio sarà conservato in locali o aree idonee, con addebito all'esercente delle spese di custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni durante i quali lo stesso potrà richiedere all'Autorità di cui all'art. 17 della Legge 689/81 la restituzione dei beni mobili che servirono o furono destinati a commettere la violazione, previo rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per la rimozione e la custodia e previo pagamento della sanzione comminata ai sensi del Regolamento comunale sul canone unico. Scaduto tale termine senza che sia stato proposto ricorso e senza il pagamento di quanto previsto, si provvederà ad emettere provvedimento di confisca amministrativa dei predetti beni.

L'emissione dell'ordine di rimozione comporta la sospensione per un anno del diritto ad ottenere il rilascio di una nuova concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 14 Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con "dehors", approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 07/04/2014 e s.m.i.

Le strutture autorizzate prima dell'approvazione delle presenti norme con caratteristiche non conformi al presente Regolamento, ad eccezione degli elementi di copertura e riparo di cui all'art. 5.2, potranno essere mantenute in essere fino alla scadenza dell'autorizzazione o concessione, compresi eventuali subentri, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione del presente Regolamento.

Dopo tale data dovranno risultare installati solo elementi conformi al presente Regolamento, ad eccezione degli elementi di copertura e riparo di cui all'art. 5.2.

In caso di scadenza della concessione/autorizzazione prima del termine di cui al comma 2, tutte le installazioni già autorizzate devono essere adeguate alle prescrizioni del presente Regolamento.

Gli elementi di copertura e riparo di cui all'art. 5.2, comprese le tende esistenti autorizzate in deroga al Regolamento Edilizio con provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 4.2.2 del previgente Regolamento, potranno essere mantenute in essere fino alla scadenza della concessione o autorizzazione inclusi eventuali rinnovi o subentri, e dovranno comunque essere adeguate entro e non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo all'approvazione del presente Regolamento.

Tutti i termini precedenti, su motivata richiesta, possono essere altresì prorogati per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi ed in ogni caso allegando alla richiesta specifica approvazione temporanea rilasciata dal Ministero competente sui beni culturali, ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.

Nei casi in cui i piani di dettaglio individuino un'area per l'occupazione con dehors diversa da quella precedentemente autorizzata e/o concessa, in accostamento ad un diverso tracciato della corsia per il transito dei mezzi di emergenza, il nuovo tracciato delle corsia entrerà in vigore decorsi i 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, e la concessione dell'occupazione andrà quindi adeguata di conseguenza.

Sono fatte salve le disposizioni in materia, urbanistica, edilizia e di sicurezza stradale, di superamento delle barriere architettoniche e in materia di attività commerciali e di somministrazione e la disciplina igienico sanitaria.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento Edilizio, del Codice della Strada, del Regolamento sul verde pubblico e privato, del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali e del Regolamento sulla pubblicità lungo le strade e in vista di esse.

Tabella I - Tonalità di colore

Nella scelta degli elementi del dehors bisogna fare riferimento ai seguenti colori RAL, sempre in accordo con le Tabelle 2 e 3 del Regolamento. I codici RAL indicati non sono prescrittivi ma danno indicazione sulle tonalità ammesse.

Colori scuri nelle tonalità del nero, grigio e del marrone

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| RAL 7003 Grigio muschio | RAL 7005 Grigio topo | RAL 7006 Grigio beige | RAL 7010 Grigio tenda | RAL 7011 Grigio ferro | RAL 7012 Grigio basalto | RAL 7013 Grigio brunastro |
| RAL 7016 Grigio antracite | RAL 7021 Grigio nerastro | RAL 7022 Grigio ombra | RAL 7024 Grigio grafite | RAL 7043 Grigio traffico B | RAL 8014 Marrone seppia | RAL 8019 Marrone grigiastro |
| RAL 8022 Marrone nerastro | RAL 9004 Nero segnale | RAL 9011 Nero grafite | RAL 9017 Nero traffico | | | |

Colori chiari nelle tonalità dell'avorio, beige, e del grigio. Colore rosso porpora.

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RAL 1001 Beige | RAL 1013 Bianco perla | RAL 1014 Avorio | RAL 1015 Avorio chiaro | RAL 1019 Beige grigiastro | RAL 1035 Beige perlato | |
| RAL 7030 Grigio pietra | RAL 7032 Grigio ghiaia | RAL 7035 Grigio luce | RAL 9001 Bianco crema | RAL 9002 Bianco grigiastro | RAL 7044 Grigio seta | RAL 3004 Rosso porpora |

Tabella 2 - Tipologie e tonalità ammesse per gli elementi dei dehors negli ambiti A e B, senza piani di dettaglio

| ELEMENTI COMPONENTI IL DEHORS | | AMBITO A senza piano di dettaglio | | AMBITO B senza piano di dettaglio | |
|---|--|--|---|--|--|
| Tipologia | | ammesso | Tonalità di colore (si veda tabella I) e materiali | ammesso | Tonalità di colore (si veda tabella I) e materiali |
| Arredi di base (art. 5.1) | sedute, tavoli, sgabelli, poltroncine e divanetti | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone; | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, colori chiari nelle tonalità dell'avorio, del beige, e del grigio; |
| Elementi di copertura (art. 5.2) | ombrellone - <i>telo di copertura</i> (art. 5.2.1) | SI | Colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige; <i>non è ammesso l'utilizzo di materiale plastico.</i> | SI | Colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige, <i>non è ammesso l'utilizzo di materiale plastico.</i> |
| | ombrellone – <i>struttura</i> (art. 5.2.1) | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, colori chiari nelle tonalità dell'avorio, del beige, e del grigio; |
| | ombrellone – <i>base di appoggio, mascherata o trattata come la struttura</i> (art. 5.2.1) | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone; | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, colori chiari nelle tonalità dell'avorio, del beige, e del grigio; |
| | Tende tipologie a, b, c– <i>telo di copertura</i> (art. 5.2.2) | SI | Colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige; <i>non è ammesso l'utilizzo di materiale plastico.</i> | SI | Colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige; |
| | Tende tipologie a, b, c – <i>struttura, montanti</i> (art. 5.2.2) | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone; | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, colori chiari nelle tonalità dell'avorio, del beige, e del grigio; |

| | | | | | |
|---|---|----|---|----|--|
| Elementi di delimitazione verticale (art. 5.3) | pannelli paravento – <i>struttura e pannelli</i> (art. 5.3.1) | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone; | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, colori chiari nelle tonalità dell'avorio, del beige, e del grigio; |
| | pannelli paravento - <i>specchiature</i> (art. 5.3.1) | SI | Materiali trasparenti, infrangibili | SI | Materiali trasparenti, infrangibili |
| | fioriere, vasi, ringhiere, paletti e cordoni, elementi di delimitazione verticale per il ripristino delle guide naturali (art. 5.3.1) | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, preferibilmente in materiale metallico; | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, colori chiari nelle tonalità dell'avorio, del beige, e del grigio, preferibilmente in materiale metallico; |
| Elementi di delimitazione orizzontale (art. 5.3) | pedana – <i>calpestio e chiusure laterali</i> (art. 5.3.2) | SI | Materiale e colore coerente con la pavimentazione circostante | SI | Materiale e colore coerente con la pavimentazione circostante |
| Accessori (art. 5.4) | corpi scaldanti e raffreddanti | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone. | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, colori chiari nelle tonalità dell'avorio, del beige, e del grigio. |
| | mobili di servizio | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone; | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, colori chiari nelle tonalità dell'avorio, del beige, e del grigio; |
| Elementi espositivi (art. 5.5) | espositori, vetrinette e simili | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, materiali trasparenti infrangibili; | SI | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, colori chiari nelle tonalità dell'avorio, del beige, e del grigio, materiali trasparenti infrangibili; |

Tabella 3 - Tipologie e tonalità ammesse nei piani di dettaglio (Pdn)

| ELEMENTI COMPONENTI IL DEHORS | | | PIANI DI DETTAGLIO | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| Tipologia | | Tonalità di colore (si veda tabella I) e materiali | PD1 Rive cittadine | PD2 Revoltella - Cavana | PD3 Piazze Storiche | PD4 San Nicolò | PD5 Canale Ponterosso – Sant’ Antonio | PD6 vie S. Lazzaro, S. Caterina, delle Torri | PD7 Viale XX Settembre | PD8 Barrier a | PD9 viale R. Gessi | PD10 Viale XX Settembr e alto |
| Arredi di base (art. 5.1) | sedute, tavoli, sgabelli, poltroncine e divanetti | colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone; <i>non è consentito l'utilizzo di legno di fattura grezza o rustica.</i> | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Ombrellone/ tenda autoportante - telo di copertura (art. 5.2.1) | colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige, tonalità rosso porpora; <i>non è ammesso l'utilizzo di materiale plastico.</i> | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Elementi di copertura (art. 5.2) | ombrellone/ tenda autoportante – struttura (art. 5.2.1) | colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone; <i>non è consentito l'utilizzo di legno di fattura grezza o rustica.</i> | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Tende tipologie a, b – telo di copertura (art. 5.2.2) | colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige, tonalità rosso porpora s. <i>Non è ammesso l'utilizzo di materiale plastico.</i> | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| | Tende tipologia c– telo di copertura (art. 5.2.2) | colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige, tonalità rosso porpora. <i>Non è ammesso l'utilizzo di materiale plastico.</i> | SI | / | SI | SI | / | / | / | / | / | SI |
| | Tende tipologia a, b, c – struttura, montanti (art. 5.2.2) | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Elementi di delimitazione verticale (art. 5.3) | pannelli paravento – struttura e pannelli, specchiature (art. 5.3.1) | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, materiali trasparenti infrangibili Ammessi solo su dehors prospicienti strade carrabili (salvo richieste di deroga) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| | fioriere, vasi, paletti e cordoni, elementi di delimitazione verticale per il ripristino delle guide naturali (art. 5.3.1) | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| | ringhiere (art. 5.3.1) | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone | Ammesse solo sulle pedane (di cui all'art. 5.3.2) | | | | | | | | | | |
| Elementi di delimitazione orizzontale (art. 5.3) | pedana – calpestio e chiusure laterali (art. 5.3.2) | Materiale e colore coerente con la pavimentazione circostante; | Ammesse solo nelle localizzazioni e con le indicazioni specifiche dei singoli PD (salvo richieste di deroga, ai sensi degli artt. 5.3.2 e 8.5) | | | | | | | | | | |
| Accessori (art. 5.4) | corpi scaldanti e raffreddanti | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| | mobili di servizio | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Elementi espositivi (art. 5.5) | espositori, vetrinette e simili | Colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, materiali trasparenti infrangibili | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |